

# L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI: COME ATTIVARLA E QUALI RISCHI COPRE

**Mario Moiso**

presidente organo di controllo Anpas nazionale

**DAL REGISTRO ALL'ASSICURAZIONE: GLI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI**  
**18 luglio 2022 - ore 17.30/19**

COME GESTIRE I VOLONTARI NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

**1. la norma**

**2. Il decreto legge**

**3. I dubbi**

# LA NORMA

L'obbligo è inserito nell'art. 18 del D.Lgs. 117 del 2017

## Art. 18 - **Assicurazione obbligatoria**

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

# IL DECRETO LEGGE

**DECRETO 6 ottobre 2021 Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli. (GU n.285 del 30-11-2021)**

Art. 1 - Assicurazione obbligatoria degli enti del Terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, per volontari si intendono i soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono la loro attività, anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al comma 1.

# I DUBBI

- libro soci e registro volontari
- registro manuale – informatico – telematico
- infortuni – malattia – responsabilità civile
- volontari continuativi e occasionali
- polizze assicurative stipulate in forma collettiva o in forma numerica
- Vidimazione registro volontari

# I DUBBI: libro soci e registro volontari

**Due supporti documentali distinti (possono essere nominativamente coincidenti)**

**Il Registro è disciplinato dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto 6 ottobre 2021:**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l'operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

# I DUBBI: libro soci e registro volontari

## Cosa deve contenere il registro (Art. 3, 4° comma):

4. Nel registro di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto l'ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario:

- a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
- c) la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

# I DUBBI: libro soci e registro volontari

## E gli occasionali? (Art. 3, 6° comma):

6. Ove l'ente abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, terzo periodo, nella sezione separata del registro dedicata ai volontari occasionali sono indicati i medesimi dati di cui al comma 4. In ogni caso, gli enti del Terzo settore che si avvalgano di volontari occasionali provvedono a raccogliere per ognuno di essi i relativi dati, a conservarli e metterli a disposizione dell'impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.



# I DUBBI: libro soci e registro volontari

## Documenti per controlli (art. 4, 2° comma):

2. Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell'ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.

# I DUBBI: libro soci e registro volontari

## Registro manuale – informatico – telematico (art. 3, 2° comma):

2. In alternativa alle forme di tenuta di cui al comma 1, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

# Art. 2215 bis Codice Civile

- I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
- Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
- Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
- Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.

# I DUBBI: malattia

## **Possiamo parlare di infortunio nel volontariato in analogia a quello sui luoghi di lavoro? Ecco come lo definisce l'Inail:**

Ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. La causa violenta è un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore.

Non è sufficiente che l'evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l'esame delle cause dell'infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.

E non dimentichiamo l'itinerare ...

# I DUBBI: infortunio

## **E la malattia (professionale)? Ecco la definizione Inail:**

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.

Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto "rischio ambientale").